

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
191/2020/R/EEL**

**SESSIONE SUPPLETIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLE IMPRESE
“ENERGIVORE” E MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DELLE
MEDESIME IMPRESE AI COSTI AMMINISTRATIVI
SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEL MECCANISMO DELLE
AGEVOLAZIONI. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELL’AUTORITÀ 921/2017/R/EEL**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: elettricità, imprese energivore*

28 maggio 2020

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra lo schema di provvedimento che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) intende adottare per integrare l'attuale disciplina per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito: imprese energivore) di cui alla deliberazione dell'Autorità 921/2017/R/eel, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 (di seguito: DM MiSE 21 dicembre 2017).

Tenuto conto della necessità di procedere con l'approvazione del provvedimento prima della fine del mese di giugno, in modo da poter avviare dall'inizio di luglio la prima sessione suppletiva relativa alle agevolazioni di competenza 2020, è necessario che eventuali osservazioni e commenti siano trasmesse in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, oppure a mezzo PEC, all'indirizzo

protocollo@pec.arera.it

entro il giorno lunedì 8 giugno 2020.

I soggetti che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

***Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano***

e-mail: infrastrutture@arera.it

PEC: protocollo@pec.arera.it

1. Le ragioni dell'introduzione di una sessione suppletiva per la presentazione a CSEA delle dichiarazioni per l'ottenimento delle agevolazioni da parte delle imprese "energivore"

L'esigenza dell'intervento in oggetto, contenuto nello schema di deliberazione allegata (di seguito: Schema di Delibera) trae origine dall'esperienza maturata in questi anni che evidenzia la presenza di un numero rilevante (nell'ordine di diverse decine) di imprese energivore che, ogni anno, non rispetta i termini perentori fissati dalla deliberazione dell'Autorità 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) per la presentazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) della dichiarazione necessaria ad ottenere le agevolazioni previste ai sensi del DM MiSE 21 dicembre 2017.

Salvo casi rari in cui sussistevano gli estremi per la rimessione in termini di singole imprese, e salvo situazioni di oggettiva difficoltà, derivanti da problematiche specifiche connesse al cambio di regime nel primo anno di agevolazione (rispetto alle quali l'Autorità è intervenuta, per il solo anno 2018, con provvedimenti ad hoc di riapertura dei termini), si tratta di inadempimenti imputabili unicamente alla negligenza delle imprese coinvolte che, in conseguenza della richiamata perentorietà del termine comportano la perdita dell'agevolazione. Si tratta, purtroppo, di situazioni diffuse che hanno quindi un impatto potenzialmente esteso, almeno in termini di soggetti coinvolti.

L'intervento prospettato nello Schema di delibera riguarda principalmente **l'istituzione di una "sessione suppletiva" per le imprese che non rispettano il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione** necessaria per l'avvio del procedimento di aggiornamento dell'elenco per l'anno successivo.

La "sessione suppletiva" costituisce una misura di "flessibilità" che l'Autorità ritiene di concedere alle imprese che, per loro colpa, restano tardive rispetto al termine perentorio fissato dalla deliberazione 921/2017/R/eel (per le imprese la cui eventuale tardività non sia loro imputabile, infatti, continuerebbe a operare il generale principio della remissione in termini).

L'intervento oggetto dello Schema di Delibera, pertanto, non avrebbe ragion d'essere se le imprese energivore "tardive" non fossero così numerose come nei fatti risultano: esso quindi si basa su una situazione di fatto invero anomala (dovuta a incuria di alcune tra le imprese beneficiarie) la quale giustifica, da parte dell'Autorità, una ponderazione dei seguenti interessi: da un lato, quelli di imparzialità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che hanno giustificato l'introduzione del termine perentorio; dall'altro lato, l'esigenza di assicurare le finalità dell'aiuto di Stato agli energivori previsto dal legislatore e autorizzato dalla Commissione europea: queste ultime finalità potrebbero, infatti, venire in qualche modo vulnerate dalla diffusa negligenza dei medesimi soggetti interessati.

Al riguardo, il punto di equilibrio di tale ponderazione è stato individuato: da un lato, nel mantenimento del termine perentorio già previsto dalla regolazione dell'Autorità (che quindi non è oggetto dello Schema di Delibera, ma da esso presupposto) e, dall'altro lato,

nell'introduzione di una misura di flessibilità, consistente, appunto, in una sessione suppletiva nell'ambito della quale è possibile presentare (e gestire) le autodichiarazioni che le imprese hanno omesso, per loro colpa, di produrre tempestivamente.

In tale prospettiva, l'Autorità ha pertanto ravvisato la necessità di introdurre alcune misure integrative che prevedono alcuni "contrappesi" consistenti in:

- (i) una maggiorazione sull'indennità amministrativa normalmente dovuta a CSEA (si veda in proposito il successivo paragrafo 2 di questo documento di consultazione);
- (ii) una riduzione di un mese nell'erogazione dell'agevolazione tariffaria, che comporta una ragionevole diminuzione del beneficio complessivamente goduto su base annua all'impresa energivora;
- (iii) un termine comunque perentorio per poter accedere alla sessione suppletiva.

L'introduzione di "contrappesi" alla sessione suppletiva si presentano come elementi necessari ed essenziali per il completamento di tale disciplina: diversamente, infatti, la sessione suppletiva avrebbe l'effetto di spostare in avanti il termine perentorio originariamente previsto dalla deliberazione 921/2017/R/eel per la presentazione delle autodichiarazioni.

In particolare, i contrappesi economici sopra indicati, si giustificano in ragione dell'esigenza di porre, in capo all'impresa tardiva, gli oneri che la sessione suppletiva genera per il sistema, sia con riferimento al maggior carico di lavoro per CSEA, sia con riferimento alla gestione delle autodichiarazioni tempestive, per le quali la sessione suppletiva determina rallentamenti e appesantimenti nell'esecuzione dei riconoscimenti e nei controlli.

In tale prospettiva, si giustifica la scelta di prevedere una maggiorazione agli importi dovuti a CSEA per la gestione delle autodichiarazioni presentate nell'ambito della sessione suppletiva, atteso che la gestione di una nuova sessione implica non solo maggiori costi amministrativi, ma anche utilizzo di risorse che altrimenti sarebbero destinate alla gestione del meccanismo per le imprese non ritardatarie.

Nella medesima prospettiva deve essere inquadrato anche l'elemento che comporta la decurtazione (di un mese) dell'agevolazione riconosciuta nell'anno cui si riferisce l'autodichiarazione tardiva. Tale decurtazione si realizza mediante un differimento del termine di decorrenza del diritto all'agevolazione (dall'1 febbraio, in luogo dell'1 gennaio dell'anno di riferimento).

Al riguardo, la scelta di far decorrere il diritto all'agevolazione tariffaria con un mese di ritardo rispetto al termine da cui hanno diritto le imprese energivore "tempestive" risulta proporzionata se si considera che la sessione suppletiva dovrebbe svolgersi (ai sensi del nuovo art. 3.3*bis* previsto dello Schema di Delibera) nel mese di marzo dell'anno *n* di riferimento (le autodichiarazioni tardive devono pervenire entro 30 giorni dall'apertura della sessione suppletiva prevista per il 28 febbraio dell'anno *n*), mentre il termine perentorio per la presentazione delle autodichiarazioni (art. 3.3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel) scade 45 giorni dopo l'apertura del portale che

normalmente avviene il 30 settembre dell'anno precedente ($n-1$) a quello di competenza delle agevolazioni (ossia verso metà novembre dell'anno $n-1$).

In altre parole, la **sessione suppletiva consente di presentare un'autodichiarazione nei primi mesi dell'anno n , in cui l'agevolazione è riconosciuta per 11 mesi del medesimo anno**, riconoscendo nei fatti alle imprese tardive una sorta di "termine di grazia" di circa 4 mesi e mezzo (pari alla distanza tra i due termini: metà novembre dell'anno $n-1$ – fine marzo dell'anno n). Per le imprese in classe di agevolazione VAL ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dal DM MiSE 21 dicembre 2017.

Decorso comunque tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza n , delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017.

Tenendo conto di quanto finora esposto, in via eccezionale, in relazione alle agevolazioni di competenza 2020, lo Schema di Delibera prevede inoltre di dare mandato alla CSEA di aprire la sessione suppletiva prevista dal comma 3.3bis, per un arco temporale di 30 giorni a decorrere dal 1 luglio 2020 (se ciò sarà confermato in esito alla presente consultazione), al fine di dare la possibilità alle imprese aventi titolo alle agevolazioni di competenza dell'anno 2020, di presentare la dichiarazione per l'anno 2020 con riconoscimento dal 1 febbraio 2020 in caso di accertamento dei requisiti richiesti; e di prevedere che la CSEA dia opportuna evidenza di suddetta apertura con apposita circolare da pubblicare almeno 7 giorni prima della riapertura del Portale (un anticipo più breve di quanto normalmente applicato, in ragione del fatto che la presente consultazione costituisce già un effetto di anticipazione della misura che l'Autorità intende adottare).

S.1 – Osservazioni in merito all'introduzione di una sessione suppletiva per le imprese energivore tardive nella presentazione della propria dichiarazione. Si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

2. Il nuovo meccanismo di contribuzione ai costi amministrativi sostenuti da CSEA per la gestione del meccanismo di agevolazione a favore delle imprese energivore

Lo Schema di Delibera contiene infine disposizioni in merito alla modalità di riscossione della contribuzione posta a carico delle imprese per la copertura dei costi amministrativi sostenuti da CSEA, in coerenza con le attività legate al nuovo sistema di agevolazioni in cui alle imprese energivore viene assegnata ex-ante una classe di agevolazione cui corrisponde un livello tariffario ridotto della componente *Asos*.

In particolare, per ciascuna annualità di competenza n , è prevista l'applicazione di un contributo in quota fissa a carico delle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione

attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, in modo da riflettere i costi di natura istruttoria che ciascuna impresa induce indipendentemente dalla propria dimensione, dal settore di attività, dal numero di POD o dalla classe di agevolazione assegnata; la suddetta modalità di ripartizione dei costi amministrativi sostenuti da CSEA su tutte le imprese, ha altresì il vantaggio della semplicità di applicazione, e può essere rivista annualmente.

L'esazione della contribuzione a carico delle imprese avverrà secondo modalità definite da CSEA, e diventerà operativa già a partire dall'annualità di competenza 2021 con termine di pagamento entro la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento del suddetto contributo a CSEA costituirà condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non sarà in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporterà l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.

Si segnala altresì che il valore dei contributi per la competenza 2021 è stato determinato tenendo conto dei residui disponibili, e sarà aggiornato per gli anni successivi con determinazione del direttore della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* dell'Autorità, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti da CSEA.

S.2 – Osservazioni in merito alle modalità di contribuzione da parte delle imprese energivore ai costi amministrativi sostenuti da CSEA per la gestione del meccanismo delle agevolazioni. Si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

Allegato: schema di provvedimento

**DELIBERAZIONE [...] GIUGNO 2020
[...]/2020/R/EEL**

SESSIONE SUPPLETIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLE IMPRESE ENERGIVORE E MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DELLE MEDESIME IMPRESE AI COSTI AMMINISTRATIVI SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEL MECCANISMO DELLE AGEVOLAZIONI. INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 921/2017/R/EEL.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

[...]

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, come di seguito indicato:
 - di aggiungere, al comma 3.2, dopo le parole “la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento.” le seguenti parole “E’ dato mandato a CSEA di procedere, con proprie circolari, previa informativa al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell’Autorità, ad apportare le modifiche operative per l’accesso al Portale in modo da favorire lo snellimento del processo in particolare attraverso la digitalizzazione di tutta la documentazione necessaria.”
 - di aggiungere, dopo il comma 3.3, il seguente comma:
“3.3.bis Il Portale di cui al precedente comma 3.2 viene, successivamente, aperto entro il 28 febbraio di ciascun anno *n* per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile nel medesimo anno *n* alle condizioni di cui al successivo comma 3.8bis.”;
 - di sostituire, nel comma 3.8, le parole “per l’anno di competenza *n*” con le parole “per l’intero anno di competenza *n*”;
 - di aggiungere, dopo il comma 3.8 il seguente comma:
“3.8bis Per le imprese che accedano alla sessione suppletiva prevista dal precedente comma 3.3bis, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell’anno *n*; inoltre, per tali casi è prevista una maggiorazione del contributo richiesto da CSEA per la copertura dei costi

- amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo agevolativo di cui al successivo articolo 8. Le imprese che accedono al Portale la cui apertura è fissata entro il 28 febbraio di ciascun anno n , come previsto dal precedente comma 3.3bis, rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'apertura del Portale. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza n , delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017.”;
- al comma 3.10, dopo le parole “in esito ai controlli di cui all’Articolo 6” sono aggiunte le parole “e all’ammissione nell’elenco a seguito della sessione suppletiva di cui al comma 3.8bis.”.

2. di sostituire l’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, con il seguente:

“

Articolo 8

Copertura dei costi amministrativi

8.1 Per ciascuna annualità di competenza n , a partire dall’anno 2021, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione.

8.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma, la Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell’Autorità una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell’anno successivo, nonché il consuntivo dell’anno precedente dei medesimi oneri.

8.3 Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l’anno 2021, sulla base di elementi forniti dalla Cassa è determinato come segue:

a) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al precedente comma 3.3, è fissato pari a 100,00 euro.

b) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al precedente comma 3.3bis, l’importo è fissato pari a 300,00 euro.

8.4 Il pagamento di tale contributo a CSEA è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

8.5 In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.

8.6 Il valore del contributo di cui al comma 8.3 può essere aggiornato annualmente con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell’Autorità, su proposta motivata della CSEA.”

3. in via eccezionale, in relazione alle agevolazioni di competenza 2020, di dare mandato alla CSEA di aprire la sessione suppletiva prevista dal comma 3.3bis, per un arco temporale di 30 giorni a decorrere dal [1 luglio 2020], al fine di dare la possibilità alle imprese aventi titolo alle agevolazioni di competenza dell'anno 2020, di presentare la dichiarazione per l'anno 2020 con riconoscimento dal 1 febbraio 2020 in caso di accertamento dei requisiti richiesti; e di prevedere che la CSEA dia opportuna evidenza di suddetta apertura con apposita circolare da pubblicare almeno 7 giorni prima della riapertura del Portale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA, per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, così come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.